

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4501 del 28/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale SOLE E TERRA AZIENDA AGRICOLA DI RABITI FABRIZIO con sede legale in Comune di Forlì, Via Romeo Don Bagattoni n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a capannone agricolo sito in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 80.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4702 del 28/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Impresa Individuale SOLE E TERRA AZIENDA AGRICOLA DI RABITI FABRIZIO con sede legale in Comune di Forlì, Via Romeo Don Bagattoni n. 22. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a capannone agricolo sito in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 80.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Forlì, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/03/2017, assunta al Prot. Com.le 22789 e da Arpae al PGFC/2017/4459 del 23/03/2017, dall'Impresa Individuale SOLE E TERRA AZIENDA AGRICOLA DI RABITI FABRIZIO nella persona del Titolare, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Romeo Don Bagattoni n. 22, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a capannone agricolo sito in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 80, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- Impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 32740 del 14/04/2017, acquisita al PGFC/2017/5805 del 18/04/2017, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 27/04/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta acquisita al Prot. Com.le 35711 e da Arpae al PGFC/2017/6532 del 02/05/2017;

Dato atto che, in merito alla documentazione presentata in materia di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 41855 del 17/05/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/7562, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA A. Boattini resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in viale Bologna, 80 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 68450 del 11/08/2017 a firma del del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2017/12257;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico n° 16 del 07/02/2014 rilasciata dal Comune di Forlì;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale SOLE E TERRA AZIENDA AGRICOLA DI RABITI FABRIZIO, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale SOLE E TERRA AZIENDA AGRICOLA DI RABITI FABRIZIO** (P.IVA 03221310406) con sede legale in Comune di Forlì, Via Romeo Don Bagattoni n. 22, **per l'insediamento adibito a capannone agricolo sito in Comune di Forlì, Viale Bologna n. 80.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, al Consorzio di Bonifica della Romagna ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 22789 del 16.03.2017 presentata dal Sig. Rabiti Fabrizio, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Sole E Terra Azienda Agricola Di Rabiti Fabrizio tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento adibito a capannone agricolo, sito in Viale Bologna n. 80 (foglio 142 particella 2004) ed individuati negli atti presentati;
- Visto l'atto del Comune di Forlì n° 16 del 07.02.2014 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto;
- Atteso che il Sig. Rabiti Fabrizio dichiara che il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche dell'insediamento non ha subito modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato nella qualità-quantità e nel recapito dello scarico, e che gli scarichi dell'insediamento su citato provengono unicamente da servizi igienici e/o cucine
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|--|---|
| - Responsabile dello scarico: | Rabiti Fabrizio |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Viale Bologna, 80 |
| - Destinazione dell'insediamento: | capannone agricolo con servizi igienici |
| - Classificazione dello scarico: | acque reflue domestiche |
| - Potenzialità dell'insediamento | 3 a.e. |

- Recettore dello scarico: Fosso consorziale
- pozzetto sgrassatore da 125 litri
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: monoblocco trivalente con:
fossa imhoff da 6 abitanti equivalenti
filtro batterico anaerobico da mc. 4.01 (h 1.50 m)
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
 3. La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore e il filtro batterico dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
 4. La fossa Imhoff, il pozzetto sgrassatore e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli
 5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
 6. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
 8. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
 9. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
 10. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
 11. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
 12. Sono ammessi unicamente scarichi domestici;
 13. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è **fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente** e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in corpo idrico superficiale, ecc. **nonché ogni eventuale diritto di terzi.**
 14. In merito allo scarico terminale delle acque reflue trattate risulta confluire in fosso consorziale, **si fa presente che dovrà essere inoltrata apposita richiesta** di parere al Consorzio di Bonifica, come previsto dalla Legge Regionale n°4 del 06/03/2007

15. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
16. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
17. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

ALLEGATO: copia di schema di rete fognaria di cui all'atto del Comune di Forlì n° 16 del 07.02.2014

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.